

Serie Ordinaria n. 3 - Giovedì 21 gennaio 2021

D.g.r. 18 gennaio 2021 - n. XI/4201
Disposizioni in materia di esenzioni dal ticket sanitario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 «Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria»;

Visto l'art. 53 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 che prevede che le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti individuate dal relativo allegato 8 abbiano diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo e che ai sensi della disciplina transitoria di cui al successivo art. 64:

- le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale (articoli 15 e 16 e relativi allegati 4, 4A, 4B, 4C, 4D) entreranno in vigore dalla data di pubblicazione di un successivo decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MEF, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni;
- fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni, l'elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione è contenuto nell'allegato 8-bis del citato d.p.c.m.;

Richiamati tutti i provvedimenti concernenti le Regole di Sistema per il Servizio Sociosanitario Regionale nella parte relativa alle esenzioni e, in particolare, la d.g.r. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019, punto «6.14. Esenzioni», relativo alle esenzioni regionali;

Richiamate le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riferimento alle parti relative alla proroga delle esenzioni:

- d.g.r. XI/3016 del 30 marzo 2020 «Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 (centro di costo cov 20) e, in particolare, l'allegato 1 «Determinazioni in ordine alle proroghe di termini»;
- d.g.r. XI/3615 del 28 settembre 2020 «Determinazioni in merito al rinnovo automatico delle esenzioni per patologia, di cui alla d.g.r. n. 937/2010, e proroga della scadenza delle autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza al 30 settembre 2020, di cui alla dgr n. 2672/2019»;

Richiamata la normativa in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

Visto in particolare il d.l. n. 125/2020 che, considerando il perdurante stato di emergenza derivante dall'andamento dell'epidemia da Covid-19, estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio;

Considerate le citate disposizioni emergenziali dirette a contenere la diffusione del virus COVID-19 e l'esigenza di limitare l'affluenza dei pazienti presso gli ambulatori per il rilascio di certificazioni e presso gli sportelli di scelta/revoca, al fine di ridurre il rischio di infezione e favorire un corretto accesso all'attività specialistica, oggetto di specifici piani di recupero delle liste d'attesa;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Proroga delle esenzioni da reddito e per patologia», allegato 1 parte integrante del presente atto;

Richiamata la d.g.r. n. 937 del 1° dicembre 2010 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011» e, in particolare, l'allegato 8 che, al fine di semplificare il percorso del cittadino, con riferimento alle modalità di monitoraggio e rinnovo delle esenzioni per le malattie croniche e invalidanti ha previsto:

- «per le patologie croniche e invalidanti non è più necessario procedere ad effettuare visite periodiche per verificare gli stati di esenzione; le verifiche relative a dette condizioni verranno effettuate con cadenza mediamente biennale dalle ASL tramite l'utilizzo delle informazioni contenute nella Banca Dati Assistito;
- dovranno essere richiamati per le visite solo i pazienti esenti per patologia cronica ed invalidante che per due anni di seguito non abbiano effettuato nessuna delle prestazioni per cui godono dell'esenzione; ciò con la finalità di escludere che, pur avendone bisogno, non accedano alle prestazioni utili per il corretto monitoraggio della loro patologia»;

Valutato che l'applicazione di detta procedura risulta di accresciuta utilità nel periodo caratterizzato dalla pandemia, in quanto limita il ricorso agli ambulatori specialistici per la certifi-

cazione e l'accesso agli sportelli di Scelta/Revoca per il rinnovo dell'esenzione;

Ritenuto conseguentemente di disporre che:

- entro il 31 marzo 2021, le ATS procedano ad attuare le procedure di rinnovo delle esenzioni per le malattie croniche e invalidanti, utilizzando la metodologia prevista dall'Allegato 8 alla d.g.r. n. 937/2010;
- successivamente, le ATS procederanno ad attuare le procedure di rinnovo delle esenzioni per le malattie croniche e invalidanti, utilizzando la metodologia prevista dall'Allegato 8 alla d.g.r. n. 937/2010, con cadenza almeno semestrale;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» così come modificata, tra le altre, dalla legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019»;

Precisato che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del SSR, dando atto che l'impatto economico delle esenzioni in esame è storicizzato nei valori previsti nella legge regionale 29 dicembre 2020 - n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Proroga delle esenzioni da reddito e per patologia», allegato 1 parte integrante del presente atto;
2. di disporre che:
 - entro il 31 marzo 2021, le ATS procedano ad attuare le procedure di rinnovo delle esenzioni per le malattie croniche e invalidanti, utilizzando la metodologia prevista dall'Allegato 8 alla d.g.r. n. 937/2010;
 - successivamente, le ATS procederanno ad attuare le procedure di rinnovo delle esenzioni per le malattie croniche e invalidanti, utilizzando la metodologia prevista dall'Allegato 8 alla d.g.r. n. 937/2010, con cadenza semestrale;
3. di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del SSR, dando atto che l'impatto economico delle esenzioni in esame è storicizzato nei valori previsti nella Legge regionale 29 dicembre 2020 - n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1

PROROGA DELLE ESENZIONI DA REDDITO E PER PATOLOGIA.

A) ESENZIONI DA REDDITO.

La DGR n. 3615 del 28/09/2020 ha prorogato al 12 gennaio 2021, ovvero a 90 giorni oltre la (pregressa) data di fine dell'emergenza COVID, la scadenza di tutte le autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza al 30 settembre 2020.

Con mail del 9.11.2020, avente ad oggetto "Esenzioni da reddito: proroga validità certificazioni al 31/03/2021", la Ragioneria Generale dello Stato (IGESPES) ha comunicato quanto segue:

"con riferimento alla validità delle certificazioni di esenzioni da reddito dell'anno 2019 (...), si comunica, d'intesa con il Ministero della Salute, che al fine di evitare disagi agli assistiti interessati, il Sistema TS ha provveduto a prorogare le certificazioni in oggetto fino al 31 marzo 2021".

In considerazione di quanto sopra e del D.L. n. 125/2020, che ha prorogato lo stato di emergenza per la pandemia al 31 gennaio 2021, si ritiene di prorogare al 31 marzo 2021 la scadenza di tutte le autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario che erano in scadenza al 12.1.2021. Ciò al fine di evitare disagi ai cittadini, ferma restando la sussistenza del diritto all'esenzione.

Rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all'ASST di competenza territoriale, anche in un momento antecedente alla scadenza di cui sopra, l'eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chiedendo la revoca dell'attestato di esenzione.

Si raccomanda alle ATS, in raccordo con le ASST, di definire percorsi che facilitino la gestione degli accessi agli sportelli modalità integrative di raccolta delle autocertificazioni, cui dovrà essere data ampia diffusione alla cittadinanza.

B) ESENZIONI PER PATOLOGIA CRONICA.

Si richiama l'Allegato 1 alla DGR 3016 del 30.3.2020 e la DGR n. 3615 del 28/09/2020. Quest'ultima delibera in particolare:

- ha previsto che le ATS procedano ad attuare le procedure di rinnovo, entro il 15 ottobre 2020, delle esenzioni per le malattie croniche e invalidanti, utilizzando la metodologia, prevista dall'Allegato 8 alla DGR n. 937/2010;
- ha dato mandato alla D.G. Welfare di valutare i risultati del suddetto rinnovo da parte di ATS e di valutare un'eventuale proroga delle esenzioni per patologia se i volumi delle esenzioni non rinnovate con tale modalità fossero ancora elevati.

I competenti uffici della DG Welfare, in collaborazione con Aria spa, hanno valutato i risultati del suddetto rinnovo da parte di ATS: sebbene i volumi dei rinnovi automatici siano molti incrementati, rimangono ancora circa 40.000 esenzioni per patologia scadute nel 2020 e non rinnovate.

In considerazione di quanto sopra e del D.L. n. 125/2020, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, si ritiene di prorogare al 31 marzo 2021 la scadenza di tutte le esenzioni per patologia in scadenza prima di tale data.

Ciò al fine di evitare disagi ai cittadini, vista anche la necessità di limitare l'affluenza negli ambulatori specialistici di pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio di infezione da Covid-19 e permettere alle ATS di porre in essere le procedure di rinnovo automatico previste dalla normativa regionale.

Al termine del suddetto periodo di proroga, in assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo delle esenzioni per patologia dovrà avvenire secondo le consuete modalità.